



Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente di Basilicata

ALLEGATO B

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DI MUTUO DELL'IMPORTO DI € 4.000.000,00 PER L'ACQUISTO DI UN IMMOBILE DA DESTINARSI A SEDE DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI MATERA

ART.1 - OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione alla Agenzia di un mutuo di € 4.000.000,00 da destinare all'acquisto di un immobile da destinarsi a sede del Dipartimento Provinciale di Matera. Il mutuo sarà regolato al tasso variabile nominale annuo con opzione di trasformazione una tantum in fisso ovvero in alternativa tasso fisso nominale annuo, secondo quanto specificato al successivo articolo 9.

ART.2 - NORME REGOLATRICI

L'appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i., e delle norme contenute nel presente Capitolato.

ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

Ai sensi dell'articolo 29, comma 12, lettere a.2) e b.2), del D.lgs.n.163/2006 e s.m.i., il valore stimato del presente appalto è di € 68.804,38

Tale importo è determinato in applicazione della seguente formula:

$$C*i*30/365*48$$

dove C = *importo del mutuo*;

i = *tasso Euribor a 1 mese (divisore 365) del giorno lavorativo antecedente all'adozione della deliberazione di indizione della gara, secondo il dato pubblicato sul "Il Sole 24 Ore"*.

Risolvendo:

$$4.000.000,00 * i * 30/365 * 48 = 68.804,38$$

In particolare, alla data del 5.11.2009, i = 0,436 %

ART.4 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso, ovvero secondo il criterio indicato all'articolo 82 del predetto Decreto n.163/2006 e s.m.i.

L'aggiudicazione stessa avverrà a favore dell'Istituto o Azienda di credito che, in forma singola o associata, avrà offerto il ribasso più alto (espresso al terzo decimale) sullo spread massimo del 2,00% su base annua, da applicare al tasso variabile EURIBOR 6 mesi, rilevato alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters ed alla pagina 248 del circuito TELERATE alle ore 11.00 di due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi, così come specificato al successivo articolo 9.

In caso di parità, si procederà, in sede di gara, alla richiesta di un miglioramento. L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta idonea.

ART. 5 – VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta, non condizionata, dovrà essere valida per stipula entro la data di cui al successivo art.6. Non sono ammesse offerte parziali o in aumento.

ART. 6 – STIPULA

La stipula del contratto di mutuo di cui al presente capitolato dovrà avvenire successivamente all'aggiudicazione definitiva del servizio, e comunque entro il trentesimo giorno. L'ARPAB si riserva di non procedere all'aggiudicazione definitiva e, conseguentemente alla stipulazione del contratto, qualora ne ravvisi l'eccessiva onerosità per l'Agenzia.

L'Agenzia si riserva, anche dopo l'aggiudicazione della gara e fino a tre giorni lavorativi antecedenti la stipula del contratto, la facoltà di scelta tra la contrazione di un mutuo a tasso variabile con opzione una tantum di trasformazione in fisso, e la contrazione di un mutuo a tasso fisso, con applicazione del regime di tasso di cui al successivo articolo 9.

Il rappresentante dell'istituto risultato aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti dall'Agenzia.

Nel caso in cui l'aggiudicatario, senza giustificato motivo, ritardi la stipula del contratto o non si presenti alla stipula stessa nel giorno stabilito, l'Agenzia si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione e di non aggiudicare la gara, o di revocare l'aggiudicazione e di aggiudicare la gara all'Istituto di credito che segue la prima nella graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.

ART. 7 - EROGAZIONE

L'importo del mutuo stipulato ai sensi del presente capitolato sarà versato in unica soluzione in data immediatamente successiva alla stipula del contratto, sul conto corrente di Tesoreria acceso presso la Banca Popolare di Bari.

ART. 8 - AMMORTAMENTO

L'ammortamento del mutuo stipulato ai sensi del presente capitolato, della durata di 20 anni, decorrerà a partire dal giorno successivo all'erogazione.

Gli oneri saranno rimborsati in 40 rate semestrali posticipate, comprensive di quota capitale ed interessi, scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2010.

ART. 9 - TASSO DI INTERESSI

Tasso variabile nominale annuo (giorni effettivi/360) EURIBOR 6 mesi + spread con opzione di trasformazione una tantum in fisso ovvero in alternativa tasso fisso nominale annuo (360/360) IRS finanziariamente equivalente ad EURIBOR 6 mesi + spread.

Il tasso EURIBOR 6 mesi è rilevato alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters ed alla pagina 248 del circuito TELERATE alle ore 11.00 di due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi.

Nel caso del tasso variabile con opzione di trasformazione una tantum in fisso, a partire dal secondo semestre di ammortamento il mutuatario potrà esercitare ad ogni scadenza di rata, previo preavviso da formalizzare a mezzo lettera raccomandata ricevuta dalla Banca mutuante almeno 20 giorni lavorativi prima della decorrenza del nuovo periodo di interessi e con effetto dal primo giorno di tale periodo, un'opzione, da quel momento e fino a scadenza finale del mutuo irrevocabile, di passaggio ad un tasso fisso nominale annuo (360/360). In conseguenza della predetta opzione, che potrà essere esercitata una sola volta nel corso della durata del periodo di ammortamento, gli interessi sul capitale residuo all'inizio del semestre a partire dal quale ha

effetto l'opzione e per tutta la durata residua del mutuo sino a scadenza finale, ferme restando le quote di rimborso del capitale, saranno calcolati al tasso fisso semestrale corrispondente al tasso fisso nominale annuo pari all'IRS - Interest Rate Swap – di durata corrispondente alla durata finanziaria equivalente residua del mutuo maggiorato dello stesso spread del tasso variabile.

ART.10 - INTERESSI DI MORA

Su ogni somma dovuta in dipendenza del contratto di mutuo stipulato ai sensi del presente capitolato e non pagata alla scadenza stabilita dovranno essere corrisposti alla Banca mutuante, gli interessi di mora dalla data della scadenza (inclusa) fino alla data dell'effettivo pagamento (esclusa).

Il tasso al quale saranno conteggiati gli interessi di mora sarà pari, in ciascun semestre o frazione di semestre solare compreso nel periodo di mora, al tasso di interesse contrattuale vigente nel periodo, maggiorato di due punti percentuali.

I suddetti interessi di mora saranno calcolati sulla base dei giorni effettivi divisore 360.

ART.11 - ESTINZIONE ANTICIPATA

L'Agenzia ha facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il suo debito in occasione della scadenza di ciascun semestre di ammortamento, con preavviso di almeno trenta giorni, a condizione che siano trascorsi 18 mesi dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo.

Per l'esercizio di tale facoltà, l'ARPAB dovrà corrispondere, oltre a quanto dovuto a qualunque titolo fino alla data dell'estinzione, un indennizzo pari al differenziale (se positivo) tra le rate residue calcolate al tasso fisso contrattuale e quelle calcolate al tasso di reimpiego (pari all'IRS - Interest Rate Swap – di durata corrispondente alla durata finanziaria equivalente residua del mutuo); tale differenziale per ciascuna rata sarà attualizzato alla data di estinzione anticipata sulla base del tasso di reimpiego. Per durata finanziaria residua equivalente del mutuo si intende quella corrispondente al tasso IRS - calcolato sulla base della curva dei tassi swap lettera vigente sul mercato al momento dell'estinzione anticipata - relativo ad una operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche in termini di rimborso del capitale, di periodicità di pagamento degli interessi nonché di durata residua del mutuo.

ART.12 - PAGAMENTI

Le rate di interessi e capitale e ogni altra somma comunque dovuta all'Istituto Finanziatore in dipendenza del contratto di mutuo da stipulare ai sensi del presente capitolato, devono essere corrisposte nella misura contrattualmente stabilita.

Il pagamento delle rate avverrà tramite l'Istituto bancario Tesoriere dell'ARPAB.

ART.13 - GARANZIE

L'Agenzia garantisce il pagamento delle rate di ammortamento, mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, delle somme occorrenti per effettuare il pagamento stesso alle previste scadenze. Su tali somme è istituito speciale vincolo a favore della Banca mutuante.

ART.14 - FORO

Per qualsiasi azione o controversia relativa al contratto stipulato ai sensi del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Potenza.

ART.15 - SPESE

Lo spread offerto dai concorrenti in sede di gara comprende tutte le spese, gli onorari, le commissioni ed ogni altro tipo di remunerazione.

Sono pertanto a carico degli istituti di credito partecipanti alla presente procedura di appalto, in via esemplificativa, tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla gara, le spese di stipula del contratto di mutuo, nonché le spese inerenti e conseguenti, comprese quelle relative al rilascio della copia esecutiva del contratto e delle copie autentiche occorrenti.

ART.16 – TRATTAMENTO FISCALE

Al contratto di mutuo stipulato ai sensi del presente capitolato si applica il trattamento fiscale sostitutivo di cui dal D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, artt. 15 e seguenti ed in particolare l'esenzione di cui all'art. 19, comma 2, lett. b), del D.P.R. medesimo.

Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 in materia di "Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" e con particolare riferimento all'art. 9 della delibera stessa, dovrà essere allegato al contratto di mutuo, previa lettura delle parti, sottoscrizione delle stesse e conseguente approvazione, il "DOCUMENTO DI SINTESI" delle principali condizioni contrattuali, indicante, tra l'altro, l'"indicatore sintetico di costo" (ISC).

ART.17 – RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore.